



23805-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI

- Presidente -

Dott. FRANCESCA FIECCONI

- Rel. Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Consigliere -

Oggetto

ASSICURAZIONE
DANNI

Ud. 16/03/2021 - CC

CRON 23805
R.G.N. 2931/2020

Rep.

C A C F

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2931-2020 proposto da:

MORAZZANO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE CORTINA D'AMPEZZO, 186, presso lo studio dell'avvocato
FABRIZIO GIORGIO SCALETTA, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

ITAS MUTUA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato DIEGO BONANNI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 4344/2019 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 26/06/2019;

CF

2508
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCA FIECCONI.

G

Rilevato che:

1. Roberto Morazzano propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo e illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 4344/2019 della Corte d'Appello di Roma. Con controricorso, resiste la ITAS MUTUA, in qualità di cessionaria del ramo d'azienda costituito dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di RSA – Sun Insurance Office LTD.
2. Per quanto ancora rileva, il sig. Morazzano conveniva in giudizio la RSA – Sun Insurance Office LTD chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo di polizza pari al valore del veicolo Porsche assicurato per € 36.500,00 deducendo che, in data 6/6/2009, in Roma, l'auto gli era stata rubata mentre era posteggiata, per dieci minuti, in Via E. Lami 8 nei pressi della propria abitazione. Si costituiva la compagnia assicuratrice assumendo che un pregresso sinistro stradale del 26/3/2009 aveva inciso sul valore del veicolo, difatti, l'assicurato era stato risarcito con € 13.000,00; nonché, rilevando che il proprietario aveva smarrito le chiavi dell'auto e i documenti identificativi della proprietà del veicolo, come emergeva dalla denuncia alla pubblica autorità del 19/3/2009; tuttavia, il fatto non era stato reso noto dall'assicurato alla compagnia nonostante costituisse aggravamento del rischio ex art. 1898 cod. civ.; inoltre, contestava il fatto storico per come narrato dall'attore. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea e condannava la RSA al pagamento di € 38.860,00, oltre spese di lite.
3. Avverso la sentenza di prime cure, la RSA ha proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Roma che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha rigettato la domanda di indennizzo del Morazzano. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto non provato *l'an debeatur* in quanto emergevano incongruenze dalla denuncia di furto del 6/6/2009 che aveva costituito l'unica fonte di prova utilizzata dal giudice di prime cure per ritenere provato il fatto

per come dedotto da parte attrice; nonché, in quanto appariva poco plausibile la ricostruzione fornita dall'attore considerando che, per allontanarsi per 10 minuti dal veicolo, egli aveva prelevato dall'auto la carta di circolazione, il certificato e il contrassegno assicurativo; inoltre, desumeva argomenti anche dalla circostanza che l'immobile in cui si era recato non era la propria abitazione, come dichiarato.

Considerato che :

1. Con l'unico motivo si denuncia «*ex art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e precisamente integrale disapplicazione dell'art. 2697 I e in particolare II co. c.c. e art. 116 c.p.c. (onere della prova e valutazione delle prove da parte del Giudice). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e precisamente integrale disapplicazione degli artt. 2727-2729 c.c.*». La Corte d'Appello avrebbe violato il principio dell'onere della prova, assolto interamente dall'attore, attuale ricorrente, risultando completamente carenti di prova le eccezioni della compagnia convenuta. In particolare, il giudice, ragionando sulla base di presunzioni, avrebbe disatteso la prova legale fornita da parte attrice con la denuncia di furto ai Carabinieri; nonché, avrebbe surrogato l'onere della prova della convenuta sulla base di presunzioni rispetto alle quali non ha motivato i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità *ex art. 366, primo comma, n. 4 e 6, cod. proc. civ.* in quanto la censura non si rapporta alla *ratio decidendi*.
- 2.1. Nel caso in esame, la Corte di merito ha accolto l'appello della compagnia assicuratrice convenuta in quanto l'attore non ha provato l'*an debeatur*, posto che emergevano incongruenze tra le circostanze dichiarate ai Carabinieri nella denuncia di furto del 6/6/2009 e le altre risultanze *ex actis*. Dunque, il gravame non è stato accolto non tanto

perché si è invertito l'onere della prova, ma perché sono state ritenute fondate le eccezioni in senso lato opposte da parte appellante e, dunque, non provato il furto integrante il rischio indennizzabile tramite la polizza stipulata, fatto che era onere dell'assicurato provare come realizzatosi in concreto.

2.2. Il motivo deve ritenersi inammissibile, perché, innanzitutto, non si confronta con la *ratio decidendi*, per quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine all'onere di specificità derivante dall'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per cui il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione ed esaminarne il contenuto precettivo, ma anche raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che esse contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla S.C. il compito di individuare i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U - , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; v. anche Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4905 del 24/2/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 5/6/2007).

2.3. Il motivo è parimenti inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. in mancanza di qualsiasi individuazione, diretta e indiretta, degli atti cui il ricorso fa riferimento. Gli unici atti localizzati sono il "*certificato storico anagrafico prodotto (All. 5)*" e la "*Dichiarazione di successione (All. 6)*": documenti, invero, non decisivi rispetto alle doglianze svolte. Di contro, il ricorrente avrebbe dovuto riportare, anche in sintesi, e localizzare i contenuti della denuncia di furto e delle eccezioni della convenuta su cui le violazioni si fondano (per tutte, Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).

2.4. È comunque infondato l'assunto del ricorrente di violazione degli artt. 2727-2729 cod. civ. sulla decisività probatoria della denuncia di furto

dell'auto, in quanto atto pubblico che avrebbe efficacia di piena prova che, pertanto, il giudice di merito non potrebbe valutare quanto al contenuto. Difatti, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 22903 del 29/9/2017; v. anche Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 25/7/2019 e Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 9/5/2013). Peraltro, questa Corte ha avuto modo di precisare che anche la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente per considerare come avvenuti i fatti denunciati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/2/2003).

2.5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese e al contributo unificato, da porsi a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; per l'effetto condanna il ricorrente alle spese, liquidate in favore del controricorrente in € 3000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 16 marzo 2021, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 3.

Il Presidente
Enrico Scoditti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0994 02 SET. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA